

“Un modello per l’accompagnamento giudiziario dei minori vittime di esperienze sfavorevoli infantili”¹

di Fanny Marchese*

Il minore vittima di **Esperienze Sfavorevoli Infantili** può essere coinvolto in **diverse esperienze giudiziali** che hanno tempi e obiettivi di breve periodo differenti.

Tra i diversi contesti giudiziari possibili ricordiamo ad esempio:

- I procedimenti di sospensione e decadenza della potestà davanti al Tribunale per i Minorenni
- I procedimenti di adozione avanti il Tribunale per i Minorenni
- Il procedimento civile di separazione legale dei coniugi avanti il Tribunale Ordinario
- Il procedimento di affidamento dei figli nel caso di genitori non coniugati davanti al Tribunale Ordinario o dei Minori (materia in discussione da diversi mesi...)
- Il procedimento civile di nomina del tutore (artt. 343 e ss., c.c.)
- Il procedimento penale di repressione del reato di cui sono stati vittima
- Il procedimento penale di repressione del reato di cui sono stati autori

Le convenzioni internazionali

Quattro Convenzioni internazionali fondamentali hanno chiesto che nelle legislazioni *la comunicazione e l’ascolto* siano introdotti come diritti del minore, ogni volta che egli sia coinvolto in procedimenti giudiziari.

Ricordiamo le più importanti:

- a) La **Convenzione di New York sui diritti del fanciullo** del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, ha dato un impulso ancora più vasto alla comunicazione con il minore affermando un diritto di espressione e di ascolto del bambino sia in famiglia sia - e qui sta la novità - da parte delle istituzioni. La disposizione più esplicita è l’art. 12, che impone perciò già oggi all’operatore titolare di una procedura giudiziaria o amministrativa relativa ad un fanciullo l’obbligo di offrirgli, se capace di discernimento, la possibilità di essere ascoltato, lasciando libera l’opzione fra un suo ascolto diretto o indiretto

¹ Dalla relazione presentata al Meeting transnazionale del Progetto Equal TIAMA il 14.02.07.

* Assistente sociale specialista, Centro TIAMA, Milano

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo

(20 Novembre 1989)

Ratificata in Italia con Legge 27 Maggio 1991, n. 176

Articolo 12

Primo comma: “Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo **capace di discernimento** il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”

Secondo comma: Si deve dare al fanciullo “la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”



- b) Le indicazioni della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 sono state riprese, sviluppate e rafforzate negli artt. 3 e 6 della *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli*, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77

Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli

(Strasburgo, 25 Gennaio 1996)

Ratificata in Italia con Legge 20 Marzo 2003, n. 77

Articolo 3

Diritto del minore ad essere informato e ad esprimere la propria opinione nei procedimenti

“nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una **capacità di discernimento** vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a. Ricevere tutte le informazioni pertinenti
- b. Essere consultato e esprimere la propria opinione
- c. Essere informato sulle possibili conseguenze delle aspirazioni da lui manifestate e delle possibili conseguenze di ogni decisione”



- c) Come si può notare, tutti i citati articoli della Convenzione di Strasburgo rinviano alla **nozione di discernimento** prevista dal diritto interno di ciascuno Stato firmatario. Non potendo, nel caso dell'ordinamento italiano, ricorrere a definizioni già presenti nel diritto interno, e occorrendo al tempo stesso dare esecuzione ai dettami delle Convenzioni internazionali su questo punto, riteniamo divenga necessario per gli operatori preposti alla

tutela dei minori interrogarsi sul significato da attribuire al termine “capacità di discernimento”.

Il compito è arduo e richiederebbe un approfondimento che oggi non possiamo permetterci; in sintesi possiamo affermare che tale capacità debba tenere conto di questi aspetti :

- la memoria autobiografica,
- la capacità linguistica
- la capacità di riconoscere i sentimenti
- la capacità di co-costruire significati

I soggetti

Come abbiamo visto in apertura diversi sono i **procedimenti giudiziari** che possono coinvolgere un minore vittima di Esperienze Sfavorevoli Infantile. L'applicazione delle norme richiede di distinguere il diverso ruolo e le diverse funzioni che, in linea generale, può assumere l'ascolto del minore nel procedimento giudiziario.

Nei vari contesti il minore può assumere il ruolo di:

1. **testimone**, qualora sia depositario di una informazione che contribuisce all'accertamento dei fatti (per esempio nell'ambito di violenza assistita);
2. **vittima-testimone**, qualora sia depositario di una informazione che contribuisce all'accertamento dei fatti in quanto vittima (per esempio, in caso di maltrattamenti fisici e/o abuso sessuale).
3. **imputato**;
4. **parte processuale** in quanto soggetto i cui diritti (per esempio, all'educazione e a cure adeguate) sono coinvolti nel procedimento.
5. **soggetto interessato** ma tecnicamente non legittimato ad alcuna azione. Come per esempio riguardo dell'affidamento a uno dei genitori in separazioni conflittuali.

E' frequente che il minore, proprio per le caratteristiche della sua esperienza, venga coinvolto contemporaneamente in più procedimenti giudiziari.

Qualora il coinvolgimento avvenga a livelli multipli, multiple saranno anche le posizioni processuali e le esigenze imposte da ciascuna di esse.

In tutti i casi, e specialmente nei casi di maggiore complessità come sopra tratteggiato, la preparazione del minore all'esperienza processuale diventa necessaria e strategica al fine di consentirgli una **partecipazione** informata e quindi consapevole.

Una partecipazione siffatta costituisce il presupposto per un effettivo esercizio dei diritti e, più in generale, per riempire l'esperienza processuale vissuta dal minore di contenuti che promuovano la sua crescita personale.

A tutt'oggi nell'ambito del **progetto Equal Tiama** 20 bambini hanno già beneficiato di un accompagnamento giudiziario, sia nell'ambito del procedimento penale che li vede vittime e testimoni di reati e sia nell'ambito di differenti procedimenti civili.

L'accompagnamento giudiziario del minore vittima di Esperienze Sfavorevoli Infantili ha come obiettivi:

1. la predisposizione delle condizioni necessarie all'esercizio dei diritti del minore:
 - a. ad essere informato circa la portata delle esperienze giudiziali che lo attendono

- b. ad essere informato circa le conseguenze giuridiche delle proprie azioni in giudizio
 - c. ad esprimere la propria opinione nei diversi contesti giudiziari in cui viene coinvolto
2. la promozione della sua capacità di discernimento
 3. la costruzione di una sintesi circa le sue diverse esperienze in giudizio al fine di coordinare le diverse azioni proponibili in modo coerente e conforme al suo interesse.
 4. creare uno scambio virtuoso di informazioni con chi si occupa dell'accompagnamento pedagogico/sociale e con chi si occupa dell'accompagnamento clinico del minore.
 5. scongiurare, per quanto possibile, che le esperienze giudiziarie costituiscano una nuova occasione di vittimizzazione.

Il **modello** di accompagnamento giudiziario da noi proposto prevede la costituzione di un'equipe multi-disciplinare, di cui i componenti essenziali sono il consulente legale, l'assistente sociale, lo psicologo.

Esso intende realizzare anche nella fase di coinvolgimento in procedimenti giudiziari di varia natura, attraverso la costruzione di una rete che coinvolge i diversi professionisti che a vario titolo si occupano del minore, un contesto favorevole al benessere del minore ed alla riparazione del trauma, coerente con il progetto generale di protezione, sostegno e riparazione.

Nell'ambito di tale accompagnamento, ed in particolare del perseguimento dell'obiettivo che mira ad un'informazione più completa possibile del minore e dei datori di cure, abbiamo ritenuto opportuno individuare **alcuni sussidi** differenziati per età.

L'esame degli analoghi **strumenti informativi stranieri** già collaudati esistenti in Europa, Canada e Stati Uniti è la base da cui siamo partiti per la progettazione degli strumenti. A ciò abbiamo unito considerazioni e spunti che ci derivano dalla nostra attività più che decennale nel settore.

STRUMENTI INTERNAZIONALI SUSSIDIO ALL'ACCOMPAGNAMENTO GIUDIZIARIO

- "The young Witness Pack" (Gran Bretagna)
- "Preparing Child Witness for court" (Gran Bretagna)
- "Enfance et partage" (Francia)
- "Ado Justice" (Francia)
- "La justice à petits pas" (Francia)
- "Going to Court" (Canada)
- "Kids going to Court" (Canada)
- "What's happening in court?" (Canada)



Fumetto di Tommaso Milella, www.avvocatiacquavivacassano.it

In particolare sono stati costruiti:

- **uno strumento per l'informazione del minore** con età compresa tra i 4 e gli 11 anni, **vittima e testimone di abuso sessuale** e che deve essere ascoltato nell'ambito del processo penale, lo strumento consiste in 24 vignette composte da immagini animate e accompagnate da una voce narrante. Attraverso il racconto della storia di Marina, piccola vittima di un abuso sessuale da parte delle zio le vignette consentono oltre che illustrare in maniera chiara le modalità con cui verrà effettuata l'audizione di toccare gli aspetti emotivamente più delicati che i bambini sono chiamati ad affrontare in queste situazioni. La visione delle vignette dovrà sempre essere accompagnata da un adulto
- **uno strumento diretto a minori di età compresa fra i 12 e i 18** che dettaglia tutte le altre procedure giudiziarie. Per trasmettere dei contenuti riguardanti il mondo giuridico utilizzando una forma consona all'età dei soggetti, adeguata a coglierne l'attenzione e facilitarne la memorizzazione, si è pensato di utilizzare un sito web costituito da pagine interattive. Attraverso la narrazione in prima persona della storia di un **ragazzo che vive in una famiglia multiproblematica** si accede, attraverso dei link che partono dalle pagine base, ai vari soggetti, istituzioni, procedimenti della realtà giudiziari che può coinvolgere un minore vittima di Esperienze Sfavorevoli Infantili.

Entrambi gli strumenti sono pensati come validi sussidi anche per i datori di cure e per gli operatori della area psico-socio-educativa che accompagnano i minori nel loro percorsi di vita.

Tali strumenti sono disponibili sul sito del Progetto Equal Tiama; del primo è stata realizzata anche una versione cartacea, integrabile con disegni e scritti del bambino, e su cd rom.